

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti devono partecipare al procedimento assistite da un avvocato.

Art. 2 -Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art.1, comma 3°.

2. La domanda può contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento, oltre il difensore;
- c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
- d) richiesta che, nelle controversie in materia di responsabilità medica, il mediatore formuli la proposta.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la richiesta di quest'ultima di differimento della data di incontro di mediazione, costituiscono accettazione del presente regolamento ed assunzione dell'obbligo di pagamento delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 -La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione

[a] alla parte istante] il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- copia della domanda di mediazione;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento; avvertendole che solo nei casi di conciliazione facoltativa l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi. La segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, la Segreteria rilascerà attestato di conclusione del procedimento in tutti i casi di svolgimento effettivo della mediazione, altrimenti solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e/o mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ad esclusione di quelli espressamente riservati all'attenzione del solo mediatore.

Art. 4 -Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM, o altra sede dallo stesso designata.

2. La sede di svolgimento è in ogni caso derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 -Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati di Macerata, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi

inseriti negli appositi elenchi.

4. Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili, casuali e predeterminati, anche, eventualmente all'interno di specifici elenchi, formati in relazione alle competenze specialistiche per materia dei singoli mediatori, da istituire preventivamente dall'ODM. Viene istituito un elenco di mediatori disponibili a svolgere l'incarico presso la sede di Camerino.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 -Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 -Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di

mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 -Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Il mediatore formulerà una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari, nella sola ipotesi in cui le parti ne facciano concorde richiesta.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 2.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 -Controversie in materia di responsabilità medica.

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità medica il mediatore può formulare la proposta anche se la

richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.

3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art. 10 – Primo incontro di mediazione

1. Nel primo incontro con le parti ed i loro avvocati, il mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita gli stessi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, salvo che non l'abbiano già manifestata ai sensi degli artt. 2, comma 2 lett. d) e 3, comma 4, lett. b).

2. Ove le parti concordino per la prosecuzione del procedimento, la mediazione prosegue con lo svolgimento degli incontri successivi, anche nella stessa giornata o in altra data.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9;

b) quando le parti non intendono proseguire dopo il primo incontro;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni attinenti alla procedura o all'inquadramento della controversia.

4. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

5. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

6. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM in tanti originali quante sono le parti nel procedimento, più una, e verranno rilasciati alle parti che lo richiedono.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

9. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

10. È onere del mediatore verificare l'assolvimento degli oneri delle parti.

Art. 11 -Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso

dovuto ai mediatori.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 8°.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, per i procedimenti di valore sino ad € 250.000,00 , e di Euro 50,00 per i procedimenti di valore superiore, oltre i.v.a. e spese vive documentate, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte chiamata, al momento dell'adesione ovvero al momento di un'eventuale richiesta di rinvio e, comunque, prima dell'incontro.

4. Dopo il primo incontro, ovvero dopo che le parti abbiano dichiarato di voler proseguire nella mediazione, per le indennità é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che dovrà essere versato per intero prima dell'espletarsi della mediazione.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. L'indennità dovuta è ridotta:

a) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti;

b) ad Euro 40,00, per i procedimenti di valore sino ad € 250.000,00 , e ad Euro 50,00 per i procedimenti di valore superiore, per ciascuna parte, ove le stesse non proseguano nella mediazione.

8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo e in caso di formulazione della proposta.

9. E' facoltà dell'ODM:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.;

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

13. L'indennità spettante per la mediazione verrà riscosso dall'ODM che, ad incasso avvenuto, provvederà a trattenere il 30% ed a corrispondere al mediatore il 70% dell'importo versato, esclusa l'ipotesi di cui al successivo punto 14). Il mediatore non avrà diritto al compenso, nella ipotesi che l'ODM non riesca ad ottenere il relativo pagamento dai soggetti interessati. Il mediatore deve controllare che le parti abbiano corrisposto quanto dovuto prima dell'inizio del procedimento.

14. Ove al procedimento non partecipi nessuna delle controparti a quella che ha introdotto

la mediazione, ovvero le parti non intendano proseguire nella mediazione, l'ODM incasserà e tratterrà per intero le spese di avvio del procedimento.

15. Si stabilisce che la convocazione delle parti avverrà ad orario predeterminato e che il verbale potrà essere chiuso non appena trascorsi 15 minuti da quello fissato.

16. Il mediatore potrà essere scelto dalle parti con indicazione univoca con istanza congiunta che dovrà essere depositata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di fissazione di comparizione.

Art. 12 – Uditorato

1. L'ODM consente ai propri mediatori di effettuare l'uditorato a titolo gratuito sotto l'obbligo della riservatezza, salvo che le parti del procedimento di mediazione non vi consentano, nel numero massimo di due per ciascun procedimento; l'ODM potrà consentire, a domanda dell'interessato, l'uditorato agli iscritti all'Albo degli Avvocati di Macerata, se non iscritti ad altri Organismi di Mediazione.

Il presente regolamento è quello vigente a far data dal 7 novembre 2011 con le modifiche deliberate dal Consiglio dell'Ordine da ultimo nella seduta del giorno 27 gennaio 2015.

Il Presidente
Avvocato Stefano Massimiliano Ghio

TABELLA DELLE INDENNITA'

1 = spese di attivazione: per ciascuna delle parti € 40,00 per le liti di valore sino ad € 250,00, € 50 per quelle di valore superiore

2 = spese di mediazione:

	Valore della lite	Spesa per ciascuna parte	
		Mediazione facoltativa	Mediazione obbligatoria *
1	Fino a € 1.000	€ 65	€ 43
2	Da € 1.001 a € 5.000	€ 130	€ 86
3	Da € 5.001 a € 10.000	€ 240	€ 160
4	Da € 10.001 a € 25.000	€ 360	€ 240
5	Da € 25.001 a € 50.000	€ 600	€ 400
6	Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000	€ 666
7	Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000	€ 1.000
8	Da € 500.001 a € 2,500.000	€ 3.800	€ 1.900
9	Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200	€ 2.600
10	Oltre € 5.000.000	€ 9.200	€ 4.600

Alle somme sopra indicate va aggiunta l'IVA, come per legge, nonché le spese vive documentate.